

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2022

501/2022/R/GAS

**CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SNAM RETE GAS S.P.A. E DI INFRASTRUTTURE
TRASPORTO GAS S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN
SEPARAZIONE PROPRIETARIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1223^a riunione del 18 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito: d.l. 1/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: DPCM 25 maggio 2012);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2019 (di seguito: DPCM 15 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 404/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 515/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 515/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 20/2015/R/com (di seguito: deliberazione 20/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 318/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 318/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1° giugno 2018, 305/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 305/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 381/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 589/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 589/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 570/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2020/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (di seguito: determina 20/16);
- la nota di accompagnamento della Commissione europea alla direttiva 2009/73/CE: *“Interpretative note on directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.”* del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final *“Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union”* (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- il documento di lavoro della Commissione europea SWD(2013) 177 Final *“Ownership unbundling – The Commission’s practice in assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors”* del 8 maggio 2013 (di seguito: documento di lavoro SWD(2013) 177);
- la comunicazione della DG Energy della Commissione europea a Snam S.p.A. e all’Autorità del 18 novembre 2019 (prot. Autorità 30141 del 18 novembre 2019; di seguito: comunicazione del 18 novembre 2019);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 20 dicembre 2019 (prot. Autorità 35080 del 23 dicembre 2019, di seguito: comunicazione del 20 dicembre 2019);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. all’Autorità, del 20 gennaio 2020 (rispettivamente prot. Autorità 1810 e prot. Autorità 1811 del 21 gennaio 2020, di seguito: comunicazioni del 20 gennaio);
- le comunicazioni degli Uffici dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 24 febbraio 2020 (rispettivamente prot. Autorità 6438 e prot. Autorità 6436 del 24 febbraio 2020, di seguito: comunicazione del 24 febbraio 2020);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 30 settembre 2020 (prot. Autorità 30913 del 30 settembre 2020);

- le comunicazioni dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 10 novembre 2020 (prot. Autorità 36500 e 36501);
- le comunicazioni di Snam Rete Gas S.p.A. e di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. all’Autorità di aggiornamento dell’istanza di ricertificazione del 16 dicembre 2020 (di seguito: comunicazioni del 16 dicembre 2020);
- la comunicazione dell’Autorità a Snam S.p.A. del 18 gennaio 2021 (prot. Autorità 2220 di pari data, di seguito: comunicazione del 18 gennaio 2021);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 12 febbraio 2021 (prot. Autorità 6456 del 15 febbraio 2021, di seguito: comunicazione del 12 febbraio 2021);
- la comunicazione dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 15 aprile 2021 (prot. Autorità 17161, di seguito: comunicazione del 15 aprile 2021);
- la comunicazione dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 26 luglio 2021 (prot. Autorità 29512, di seguito: comunicazione del 26 luglio 2021);
- la comunicazione dell’Autorità a Snam S.p.A. del 8 febbraio 2022 (prot. Autorità 5420, di seguito: comunicazione dell’8 febbraio 2022);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 23 febbraio 2022 (prot. Autorità n. 8098 del 24 febbraio 2022, di seguito: comunicazione del 23 febbraio 2022);
- le comunicazioni dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 29 marzo 2022 (prot. Autorità 13438 e 13443 del 29 marzo 2022, di seguito: comunicazioni del 29 marzo 2022);
- la comunicazione di Snam S.p.A. all’Autorità del 3 giugno 2022 (prot. Autorità 24725, di seguito: comunicazione del 3 giugno 2022);
- le comunicazioni dell’Autorità a Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. del 28 luglio 2022 (prot. Autorità 32987 e 32990, di seguito: comunicazioni del 28 luglio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, tale assetto non possa essere modificato;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia

designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto (già a decorrere dal 3 marzo 2012);

- l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;
- l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o l'attività di fornitura che all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2009/73/CE dispone che, ai fini dell'applicazione del predetto articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone;
- l'articolo 9, paragrafo 10, della direttiva 2009/73/CE dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore del sistema di trasporto, la

- medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 9, paragrafo 12, della direttiva 2009/73/CE vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1;
 - l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
 - l'articolo 10, paragrafo 3, della citata direttiva, prevede che i gestori di un sistema di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della medesima direttiva;
 - l'articolo 10, paragrafo 4, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione vigilino, in permanenza, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva, da parte dei gestori di un sistema di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione europea (di seguito: Commissione);
 - l'articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;
 - l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
 - l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di

regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;

- l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere;
- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 164/00, come integrato dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 93/11, definisce il gestore del sistema di trasporto come qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l'attività di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed eventualmente delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
- l'articolo 9, comma 3, del D.lgs. 93/11, ha previsto che, successivamente alla prima certificazione e ove necessario, l'Autorità avvii le procedure di certificazione:
 - nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto che ne facciano richiesta;
 - di propria iniziativa, quando venga a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischi di determinare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE ovvero quando abbia motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su motivata richiesta della Commissione;
- l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;

- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notificano all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 93/11 prevede che le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
 - la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
 - le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del D.lgs. 164/00, acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore, possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 2, del D.lgs. 93/11 prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendano, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 93/11 prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente,

esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica;

- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE;
- l'articolo 15, comma 1, del d.l. 1/12, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, siano disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.a. per adottare il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- il DPCM del 25 maggio 2012 ha dato attuazione all'articolo 15 del d.l. 1/12, disciplinando i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare, entro il 24 settembre 2013, il gruppo Snam S.p.a. al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- il DPCM del 15 novembre 2019 ha modificato l'articolo 2 del DPCM del 25 maggio 2012, delimitando l'incompatibilità tra le cariche negli organi amministrativi, negli organi di controllo e nei ruoli dirigenziali in Eni S.p.A. e nelle sue controllate con le stesse cariche di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Snam S.p.A. e Terna S.p.A. nonché delle società da queste controllate che operino nel settore del trasporto del gas naturale o della trasmissione di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - a) su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - b) su motivata richiesta della Commissione;
 - c) a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di

certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;

- il comma 5.7, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che la certificazione preliminare sia notificata alla Commissione, ai fini del parere di cui all'articolo 3 del Regolamento CE 715/2009, congiuntamente a tutte le informazioni rilevanti; tutte le informazioni ricevute sono comunque a disposizione, su richiesta, della Commissione medesima;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 20.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, stabilisce che i proprietari dei sistemi di trasporto, i gestori di un sistema di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e l'impresa maggiore di trasporto che adottano il modello di separazione proprietaria si conformino alle disposizioni di cui all'articolo 19, del D.lgs. 93/11 e che la procedura di certificazione avvenga sulla base della verifica del rispetto degli obblighi in relazione a:
 - la capacità di svolgere i compiti cui il gestore è tenuto ad adempiere;
 - la proprietà della rete di trasporto;
 - l'indipendenza e la neutralità degli azionisti e dei componenti dell'organo di sorveglianza e degli organi amministrativi;
 - la capacità e autonomia decisionale in relazione alla predisposizione dei piani decennali di sviluppo della rete;
 - la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili trattate, ovvero della messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni non riservate;
 - i vincoli di riservatezza, ivi comprese le clausole contrattuali, previsti per il personale e per i collaboratori;
- il comma 20.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ai fini della prima certificazione e delle procedure di ricertificazione successive la data del 3 marzo 2013, i soggetti di cui al 20.2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto adatti il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D.lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione,

fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima;

- con la deliberazione 22/2012/A, l’Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell’Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*) ha previsto nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni e l’utilizzo di un apposito sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell’Autorità;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l’Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore del sistema di trasporto; il questionario deve essere inviato alla Commissione unitamente alla decisione di certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 515/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: SRG), in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- a seguito della variazione dell’assetto societario di Snam S.p.A. (di seguito anche: Snam) controllante di SRG, con la deliberazione 20/2015/R/com, l’Autorità ha avviato, un procedimento di ricertificazione che è stato archiviato con la deliberazione 318/2016/R/gas dato che, a seguito di apposita attività istruttoria, non sono emerse modifiche sostanziali dell’assetto di controllo di SRG né delle altre condizioni poste a fondamento della decisione di certificazione assunta con la deliberazione 515/2013/R/gas;
- a seguito dell’acquisizione da parte di Snam, del 100% del capitale sociale di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (di seguito anche: ITG), l’Autorità con la deliberazione 305/2018/R/gas ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di ITG, che si è concluso con l’adozione della deliberazione 589/2018/R/gas, con cui l’Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di ITG, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
- con le comunicazioni del 20 dicembre 2019, Snam, in qualità di controllante di SRG e ITG ha comunicato all’Autorità di aver intrapreso, tramite società separate, una serie di iniziative di investimento che prevedono l’acquisizione, sviluppo e conversione di infrastrutture di produzione di biogas e biometano, nonché ulteriori iniziative nello sviluppo del settore dell’idrogeno, anche attraverso lo studio di

nuove tecnologie per la produzione, il trasporto e gli utilizzi dell'idrogeno quali il *power to gas*, e dell'efficienza energetica, attraverso l'offerta di riqualificazione energetica di impianti ed edifici;

- con le comunicazioni del 20 gennaio 2020, SRG e ITG hanno trasmesso, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARG/com 153/2011 e dalla determina 20/16, le istanze di ricertificazione ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- a seguito di una prima verifica della documentazione trasmessa, con le comunicazioni del 24 febbraio 2020, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle suddette società le prime risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, invitando le stesse ad integrare le informazioni già fornite al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per verificare il pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, contestualmente sospendendo i termini per l'avvio del procedimento di ricertificazione fino alla trasmissione delle predette ulteriori informazioni;
- con le comunicazioni di aggiornamento dell'istanza di ricertificazione del 16 dicembre 2020, SRG e ITG hanno integrato la documentazione trasmessa, secondo le modalità stabilite con la determina 20/16;
- con la delibera 570/2020/R/gas, l'Autorità ha avviato ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di SRG e ITG, in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE.
- con la comunicazione del 15 aprile 2021, gli Uffici dell'Autorità hanno reso noto alla società che gli elementi forniti nell'istanza e nelle successive comunicazioni non consentivano di valutare pienamente la conformità delle iniziative intraprese nel settore del biometano alla disciplina di separazione proprietaria, precisando che il termine per l'adozione della decisione sulla certificazione preliminare sarebbe decorso solo una volta acquisiti tutti i necessari elementi;
- in data 21 maggio 2021, SRG e ITG hanno trasmesso, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARG/com 153/2011 e dalla determina 20/16, ulteriore documentazione a corredo della istanza di ricertificazione;
- gli Uffici dell'Autorità, con la comunicazione del 26 luglio 2021, hanno convocato la società per una audizione ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 244/01, che si è svolta in data 4 agosto 2021, durante la quale gli Uffici dell'Autorità hanno evidenziato alcuni punti che necessitavano di ulteriori approfondimenti e integrazioni documentali;
- in data 9 settembre 2021, la società ha quindi trasmesso ulteriore documentazione integrativa dell'istanza di ricertificazione, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARG/com 153/2011 e dalla determina 20/16;
- in data 2 febbraio 2021, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam ha approvato alcune modifiche agli articoli 2 e 12 dello statuto societario che ampliano l'oggetto sociale alle attività legate alla transizione energetica, cui è seguita una richiesta di informazioni formulata dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 18 gennaio 2021 *[omissis]*;

- relativamente al punto precedente, con la comunicazione del 12 febbraio 2021 Snam ha formulato le proprie considerazioni [omissis].

CONSIDERATO CHE:

- Snam ha intrapreso un'operazione relativa al gasdotto di importazione Transmediterraneo, che determinerà il conferimento da parte di Eni S.p.A. delle partecipazioni detenute nelle società attive nei gasdotti TTPC e TMPC in una società di diritto italiano di nuova costituzione (*NewCo*) e la contestuale cessione da Eni S.p.A. a Snam del 49,9% di tali partecipazioni, configurando sulla *NewCo* un controllo congiunto da parte di entrambe le società;
- in relazione alla citata operazione, con la comunicazione del 8 febbraio 2022, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Snam informazioni in merito all'operazione descritta anche in relazione alle disposizioni del DPCM del 25 maggio 2012, come modificato dal DPCM del 15 novembre 2019, che ha definito i criteri, le condizioni e le modalità della separazione proprietaria di Snam da Eni S.p.A.;
- con la comunicazione del 23 febbraio 2022, Snam, in risposta alla richiesta di informazioni del 8 febbraio 2022 [omissis];
- con le comunicazioni del 29 marzo 2022 gli Uffici hanno trasmesso a SRG e ITG le risultanze dell'istruttoria e hanno invitato le società ad integrare la documentazione già trasmessa ai fini del procedimento, con le opportune integrazioni documentali relative all'operazione descritta. Le medesime comunicazioni hanno sospeso i termini del procedimento fino alla ricezione delle informazioni richieste a Snam;
- con la comunicazione del 3 giugno 2022, Snam ha [omissis];
- con la predetta comunicazione del 3 giugno 2022, nell'Allegato A, Snam ha declinato gli impegni e le misure di salvaguardia proposte, completando la documentazione inerente all'istanza di ricertificazione di SRG e ITG;
- con le comunicazioni del 28 luglio 2022, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle società le risultanze istruttorie finali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.

CONSIDERATO CHE:

- nella documentazione relativa all'istanza di ricertificazione, Snam ha sostenuto che le attività intraprese nella transizione energetica e, in particolare, nella produzione di biometano, oltre ad essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione energetica fissati a livello europeo, siano finalizzate a favorire l'avvio e lo sviluppo di un settore che, per diverse ragioni, incontrerebbe difficoltà a svilupparsi su scala adeguata, anche per l'assenza di un soggetto istituzionale che ne faciliti la crescita; il gruppo Snam può, in tal senso, agire per promuovere lo sviluppo della filiera del biometano in quanto soggetto interessato a favorire la progressiva decarbonizzazione "interna" del settore del gas naturale di origine fossile con equivalenti volumi di biometano. In tutti i modi, la presenza di Snam nel settore del

biometano non è in nessun caso finalizzata ad operare in un mercato con potenziale pregiudizio sulle dinamiche competitive e sull'efficiente sviluppo del settore; nel proprio ruolo di operatore di sistema, Snam intende, infatti, mettere a disposizione le proprie capacità tecniche, industriali e finanziarie affinché tali settori, tra i quali appunto quello del biometano, possano crescere e raggiungere lo stadio di maturità, supportando il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione definiti a livello europeo;

- in merito alla compatibilità delle iniziative intraprese nel settore del biometano con la normativa di *unbundling* prevista per i gestori di trasporto, Snam ha sostenuto che sia SRG che ITG (e Snam tramite loro) non possono avere alcun incentivo a favorire le attività delle società non regolate del gruppo Snam nel settore dei gas rinnovabili, considerata:
 - la natura e l'ambito limitato delle attività in questione (con riferimento al biometano, si tratta di volumi molto marginali sia in assoluto che rispetto ai volumi immessi nella rete di trasporto);
 - l'esistenza di un rigoroso quadro normativo e regolamentare applicabile alle attività di trasporto e di dispacciamento svolte dai due gestori, idoneo a prevenire qualsivoglia rischio (anche remoto) di indebita discriminazione a favore delle proprie attività di vendita del biometano;
 - gli ampi poteri di controllo e vigilanza affidati all'Autorità dal quadro normativo di riferimento;
- peraltro, Snam ha evidenziato come le iniziative siano conformi ai criteri tracciati nella prassi interpretativa della Commissione in materia di certificazione dei TSO e alla normativa *unbundling* in quanto:
 - la medesima direttiva gas chiarisce che le regole sulla separazione (*unbundling*) “*non dovrebbero creare un regime regolamentare eccessivamente oneroso*”, ma perseguire l'obiettivo di “*eliminare i conflitti di interessi tra i produttori, i fornitori e i gestori dei sistemi di trasporto*”;
 - la Commissione ha chiarito che l'applicazione delle norme in materia di separazione per i gestori non deve andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo dichiarato di eliminare i conflitti di interesse tra l'attività di trasporto e quella di produzione/vendita del gas naturale. Questa conclusione discende anche dal principio generale di proporzionalità, sancito dall'art. 5 TFUE e applicabile a tutti gli atti del diritto dell'UE. In ragione di ciò, in assenza di un conflitto di rilievo, la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario impedire ai gestori di trasporto di svolgere attività di produzione o vendita;
 - il verificarsi di un conflitto di interessi dipende essenzialmente dagli incentivi economici dell'operatore che svolge attività sia di produzione sia di trasporto e dalla sua abilità a distorcere le dinamiche di concorrenza dei mercati a monte/valle tramite specifici interventi dettati dai suddetti incentivi; tale analisi deve essere svolta caso per caso, alla luce di tutti gli elementi rilevanti presenti nella fattispecie concreta, alla luce della prassi

- della Commissione, che emerge anche dalle indicazioni contenute nel suo documento di lavoro SWD(2013) 177, e verificando la sussistenza della capacità e incentivo a distorcere il mercato;
- nei casi in cui è stato ritenuto ragionevole escludere che tali abilità/incentivi potessero sorgere, la Commissione ha avallato la certificazione di diversi gestori, nonostante questi avessero anche partecipazioni nelle attività di produzione; in tali circostanze, la Commissione ha chiarito che *“l’obiettivo perseguito dalle norme sulla separazione stabilite dalle Direttive sull’Elettricità e sul Gas è l’eliminazione di qualsiasi conflitto di interessi tra produttori, fornitori e gestori dei sistemi di trasporto. Non sarebbe in linea con questo obiettivo rifiutare la certificazione di un gestore (TSO) nei casi in cui si possa dimostrare chiaramente che non vi è alcun incentivo per un azionista di un TSO a influenzare le decisioni del TSO al fine di favorire i suoi interessi relativi alla produzione e/o fornitura a scapito di altri utenti della rete”*;
 - una diversa soluzione penalizzerebbe Snam, discriminandola rispetto a operatori che hanno scelto il diverso regime ISO o ITO di certificazione previsto dalla direttiva 2009/73/CE;
 - infine, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è uno degli strumenti chiave per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas; lo sviluppo della produzione di gas rinnovabili, nonostante i suoi limitati volumi, può dare un contributo alla maggiore indipendenza dell’UE rispetto ai paesi terzi e a contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas;
- in aggiunta a quanto sopra, al fine di evitare ogni potenziale rischio di discriminazione nella gestione delle infrastrutture, Snam ha proposto l’adozione di una serie di misure di salvaguardia aggiuntive che consistono, in sintesi, in:
 - a) modalità di commercializzazione del biometano [*omissis*];
 - b) condizioni standard di allacciamento dei nuovi impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto, opportunamente previste nel Codice di rete;
 - c) misure di *governance* volte ad assicurare la completa separazione giuridica, nel management e di gestione delle imprese operative nel settore del biometano rispetto ai gestori di trasporto;
 - d) introduzione di procedure volte ad impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra i gestori e le imprese operanti nel settore del biometano;
 - e) una politica di reinvestimento, per un certo numero di anni, degli utili maturati dalle imprese di biometano nello sviluppo delle stesse, senza distribuzione degli stessi al gruppo;
 - f) la nomina di un Responsabile della Conformità che assicuri una costante attività di monitoraggio in continuo dell’efficacia delle misure adottate e di segnalazione all’Autorità di ogni violazione delle stesse o di eventuali comportamenti discriminatori da parte dei gestori;

- tra gli impegni proposti da Snam, rientra, infine, anche la previsione per cui le partecipazioni nelle società operative nel biometano e le conseguenti misure esposte *“saranno oggetto di tempestiva rivalutazione, una volta completata la fase di sviluppo industriale del settore del biometano, anche tenuto conto delle tempistiche delle iniziative di sostegno previste dal PNRR, dal PNIEC, dal Fit for 55 e dal pacchetto RePowerEU, nonché delle condizioni di mercato e delle opportunità di valorizzazione degli asset presso soggetti terzi nel frattempo emersi come soggetti attivi in questa attività produttiva”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 18 novembre 2019, gli Uffici della DG Energy della Commissione europea hanno espresso alcune considerazioni preliminari in relazione alla conformità al modello di separazione proprietaria, di cui all’articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE, delle iniziative intraprese dal gruppo Snam nel settore del biometano e delle altre iniziative sopra citate;
- nella loro valutazione preliminare, gli Uffici della Commissione hanno precisato che:
 - le norme stabilite dalla direttiva si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
 - nel valutare il controllo o l’esercizio di un qualsiasi diritto rilevante ai fini dell’articolo 9 della Direttiva, dev’essere presa in considerazione l’intera struttura del gruppo societario di appartenenza del gestore, precisando altresì che la separazione societaria tra attività regolate e non regolate non sopperisce al fatto che la capogruppo Snam, in contrasto con le disposizioni della Direttiva, risulta detenere partecipazioni sia in gestori di rete (SRG e ITG) sia in altre società, controllate direttamente o indirettamente, attive nella produzione di biometano;
 - l’introduzione delle misure di *governance* proposte dalla Società è prevista dalla normativa per i gestori certificati come ITO e non può essere interpretata come sostitutiva della separazione strutturale prevista dalle disposizioni in tema di separazione proprietaria;
 - ferme restando queste premesse, laddove possa essere dimostrata l’assenza della possibilità per un azionista del gestore di rete di influenzare l’attività di quest’ultimo per favorire i propri interessi nella generazione o fornitura di energia a scapito degli altri utenti della rete, ovvero non si riscontrino incentivi ad esercitare una tale influenza, allora è possibile

- ammettere tali investimenti, in analogia ai casi contemplati nel documento di lavoro SWD(2013) 177;
- nessuno degli elementi descritti nel documento di lavoro SWD(2013) 177 (come, ad esempio, l'esiguità dei volumi prodotti) può essere ritenuto di per sé sufficiente e decisivo per valutare la conformità al modello di separazione proprietaria;
 - ogni valutazione in merito dev'essere condotta caso per caso, prendendo in considerazione ogni elemento rilevante, inclusi quelli sottolineati nel documento di lavoro SWD(2013) 177, ma che, in ultima analisi, ricade sul gestore l'onere di provare che il progetto possa essere considerato come privo di ogni conflitto di interesse o incentivo a discriminare;
 - infine, la partecipazione di Snam nelle nuove attività descritte potrebbe essere considerata conforme alle disposizioni di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE, purché tale presenza sia circoscritta nel perimetro di una partecipazione passiva e di minoranza, non connessa a diritti di voto o di nomina.

CONSIDERATO CHE:

- tra le nuove attività intraprese dal gruppo Snam e dettagliate nell'istanza di ricertificazione come integrata da ultimo con la comunicazione del 3 giugno 2022, assume rilievo, ai fini del procedimento di ricertificazione, la produzione e la vendita di biometano, in quanto gas immesso nella rete di trasporto dei due gestori; non rilevano, invece, le altre attività intraprese per la transizione energetica, in quanto alcune sono ancora in fase di sviluppo e altre raggiungono una produzione di quantità di energia elettrica non significativa, ceduta a prezzi amministrati o comunque non prevedono immissione di gas nella rete dei gestori. Ciò, in conformità sia con le previsioni dell'articolo 1 paragrafo 2 della direttiva 2009/73/CE, che precisa che le disposizioni ivi dettate si applichino ai gas nella misura in cui *“possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza”*, sia con la posizione espressa dalla Commissione europea nel documento di lavoro SWD(2013) 177, che riporta le casistiche (seppur non esaustive) per le quali è consentito alle imprese che controllano un gestore di trasporto, detenere interessi finanziari in attività di produzione o vendita e che quindi, nel caso di specie, conferma la compatibilità di tali iniziative con il modello di separazione proprietaria;
- la produzione e la vendita di biometano da parte del gruppo Snam non sono formalmente compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/73/CE previste per il modello di separazione proprietaria; tale fattispecie non rientra, peraltro, in nessuna delle casistiche già prese in esame dalla Commissione europea nel documento di lavoro SWD(2013) 177, ritenute compatibili con il suddetto modello; nello specifico, come precisato dalla stessa Commissione nella sua valutazione preliminare, la partecipazione di Snam nelle imprese attive nella

produzione e vendita di biometano, sulla base degli elementi forniti, non sono nemmeno classificabili come investimenti puramente passivi, rimanendo in capo a Snam il controllo e la gestione delle stesse;

- tuttavia, come precisato dalla stessa Commissione europea, le casistiche previste dal citato documento di lavoro SWD(2013) 177, non sono esaustive (in quanto codificano le esperienze maturate sino alla loro adozione) e ogni valutazione in merito dev'essere condotta caso per caso, prendendo in considerazione ogni elemento rilevante; laddove possa essere dimostrata l'assenza della possibilità per un azionista del gestore di rete di influenzare l'attività di quest'ultimo per favorire i propri interessi nella generazione o fornitura, a scapito degli altri utenti della rete, ovvero non si riscontrino incentivi ad esercitare una tale influenza, allora appare doveroso ammettere tali investimenti: in tali casi, infatti, l'eventuale decisione di rifiutare la certificazione risulterebbe una decisione sproporzionata, e quindi irragionevole;
- nel caso specifico, sulla base di tutti gli elementi forniti da Snam, è emerso che, non sussistono, almeno allo stato attuale, incentivi idonei, per l'azionista del gestore di rete, a influenzare l'attività di quest'ultimo per favorire i propri interessi per le seguenti ragioni;
- in primo luogo, assume rilievo la modesta entità di biometano prodotta ed immessa in rete, che è assolutamente inadeguata a giustificare interventi dell'azionista a influenzare l'attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale in modo difforme dagli interessi propri di tali servizi, per avvantaggiare le proprie società di biometano, a discapito di altri utenti;
- a quanto sopra, devono essere aggiunte le misure e gli impegni proposti da Snam, come meglio declinati nella comunicazione del 3 giugno 2022, che concorrono a prevenire potenziali discriminazioni da parte dei due gestori, tra i quali rilevano, unitamente alle altre, sia le modalità di commercializzazione del biometano prodotto [*omissis*] sia le condizioni standard di allacciamento dei nuovi impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto, opportunamente previste nel Codice di rete;
- non da ultimo, l'attività di monitoraggio in continuo che verrà svolta da parte del Responsabile della Conformità sull'efficacia di tali misure e i poteri di vigilanza attribuiti all'Autorità assicurano il rispetto da parte dei gestori degli obblighi cui sono tenuti ai sensi della normativa *unbundling* e del contesto regolatorio in cui operano;
- la deliberazione ARG/com 153/11 ha previsto a carico dei gestori un procedimento di ricertificazione triennale al fine di verificare, da parte dell'Autorità, la permanenza delle condizioni prese a riferimento con la precedente decisione di certificazione; tale orizzonte temporale risulta congruo rispetto ad una valutazione, nel medio termine, sia dello stato del settore del biometano in Italia sia dell'entità della produzione di biometano da parte del gruppo Snam rispetto alle quantità di gas complessivamente immessa in rete dai due gestori; tale orizzonte è, altresì, adeguato per consentire a Snam il rispetto dell'impegno circa la previsione per cui le partecipazioni nelle società operative nel biometano e le conseguenti misure

esposte “saranno oggetto di tempestiva rivalutazione, una volta completata la fase di sviluppo industriale del settore del biometano, anche tenuto conto delle tempistiche delle iniziative di sostegno previste dal PNRR, dal PNIEC, dal Fit for 55 e dal pacchetto RePowerEU, nonché delle condizioni di mercato e delle opportunità di valorizzazione degli asset presso soggetti terzi nel frattempo emersi come soggetti attivi in questa attività produttiva”;

- relativamente all’operazione tra Snam ed Eni S.p.A. avente ad oggetto il gasdotto di importazione Transmediterraneo (TMPC) [omissis], non si rilevano elementi in contratto con il quadro normativo nazionale rilevante in materia di separazione proprietaria;
- in merito alle modifiche allo Statuto societario di Snam che prevedono un ampliamento dell’oggetto sociale alle attività nel settore della transizione energetica, se ne potrà valutare la piena conformità alle finalità della normativa *unbundling* solo in esito alla conclusione positiva del procedimento di ricertificazione dei gestori;
- dall’istruttoria condotta non risultano variati né l’assetto proprietario di Snam, né la natura delle partecipazioni da questi detenute, rispetto a quanto accertato nel corso dei precedenti procedimenti di ricertificazione per SRG e ITG come gestori di trasporto in separazione proprietaria;
- nell’istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa dalle società, come da ultimo integrata con la comunicazione del 3 giugno 2022, è stato possibile prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti per verificare il positivo rispetto delle finalità dell’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- la decisione preliminare di ricertificazione adottata dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 5 della Direttiva 2009/73/CE, assume efficacia solo a valle del parere emesso dalla Commissione europea; tale parere, come noto, deve essere tenuto nella massima considerazione ai fini della decisione finale di certificazione, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 715/2009.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni della direttiva 2009/73/CE, del D.lgs. 93/11 e dalle procedure di certificazione preliminare di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, chiudere il procedimento per la ricertificazione preliminare di SRG e ITG in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria;
- prescrivere alle società Snam, SRG e ITG, in attesa della decisione finale di certificazione, di dare comunque immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni descritte nell’istanza di ricertificazione come da ultimo integrata con la comunicazione del 3 giugno 2022;
- in relazione al punto precedente, prescrivere a Snam di fornire in vista della trasmissione del documento di lavoro SEC (2011) 1095 alla Commissione europea ai fini del rilascio del parere di cui all’articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, un

- aggiornamento circa il numero degli impianti di biometano gestiti con le relative quantità prodotte ed immesse in rete;
- trasmettere il presente provvedimento a SRG, ITG e alla loro controllante Snam, anche al fine di consentire alle medesime di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione per Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di gestori del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
2. prescrivere alle società Snam S.p.A, Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., in attesa della decisione finale di certificazione, di dare comunque immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni descritte nell'istanza di ricertificazione come da ultimo integrata con la comunicazione del 3 giugno 2022;
3. in relazione al punto precedente, prescrivere a Snam di fornire, entro 15 (quindici) giorni in vista della trasmissione del documento di lavoro SEC (2011) 1095 alla Commissione europea ai fini del rilascio del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, un aggiornamento circa il numero degli impianti di biometano gestiti con le relative quantità prodotte ed immesse in rete;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica, a Snam S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., anche al fine di consentire alle due società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea, ai fini del parere di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini